Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 303**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 dicembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 28 settembre 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria della guardia di pubblica sicurezza **RAO Carmelo,** il 4 maggio 1965 in Lentini (Siracusa).

In uno slancio di commovente solidarietà umana, noncurante della propria incolumità palesemente e gravemente minacciata dopo l'uccisione di un collega, insieme al quale era stato inviato per sedare una lite, anzichè ripararsi dalla furia dell'omicida o tentare di difendersi, si adoperava per sottrarre al pericolo dei proiettili dell'assassino alcuni bambini che erano nelle vicinanze, trovando, nel nobile intervento, eroica morte. Fulgido esempio di altruismo e di alto senso del dovere, spinti fino all'estremo olocausto.

Medaglie d'argento

RUSCONI CLERICI Giulio, il 1° maggio 1964 in Verbania (Novara).

Con generoso impulso, non esitava ad accorrere, pur essendo menomato per una recente frattura ad un braccio, in aiuto di tre persone cadute in acqua, a notevole distanza dalla riva, per il capovolgimento del motoscafo su cui si trovavano. Incurante del rischio, si avventurava con un battellino di gomma nelle agitate acque del lago, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a raggiungere e trarre in salvo due dei pericolanti.

DAMESIN Giorgio, nell'agosto 1964 in Bukavu (Congo).

Vice console onorario a Bukavu, mentre la città veniva investita da ripetuti attacchi di forze ribelli si prodigava, esponendosi a gravissimo rischio, per racccogliere gli italiani ivi residenti e porli in salvamento oltre frontiera. Luminoso esempio di coraggio e di altruismo e di assoluta dedizione al proprio dovere di rappresentante della Patria in terra lontana.

FORINO Gerardo, il 23 settembre 1964 in Calci (Pisa).

In uno slancio di nobile altruismo si calava nell'interno di un tino di cemento, saturo delle venifiche esalazioni dell'uva in fermentazione, per soccorrere tre persone rimaste esanimi sul fondo. Pur colpito da momentaneo malessere, persisteva, con mirabile sprezzo del pericolo, nel generoso intervento, riuscendo a salvare da sicura morte uno degli infortunati e ad estrarre — coadiuvato da volenterosi — i corpi ormai senza vita degli altri due.

MASSACESI Raoul, nel novembre 1964 in Stanleyville (Congo).

Corrispondente consolare a Stanleyville, operò, con fermezza e decisione, durante l'occupazione della città da parte di rivoltosi, a difesa degli interessi della Comunità italiana, per nulla intimorito dalle minacce e dai maltrattamenti subiti. Dette, quindi, un valido contributo nel ricercare e portare in salvo un gruppo di connazionali, rimasti isolati nel loro posto di lavoro a trenta chilometri da Stanleyville in una zona intensamente battuta da bande armate di ribelli. Mirabile esempio di coraggio e di umana solidarietà.

Alla memoria del vice brigadiere di pubblica sicurezza **MILLIAVA Giuseppe,** il 21 novembre 1964 in Udine.

Ricevuto l'ordine di fermare un'autovettura sulla quale si trovavano due malviventi, si lanciava prontamente all'inseguimento della stessa a bordo di una macchina guidata da un subalterno. Nel difficile e pericoloso tentativo, che culminava in una spaventosa collisione con altro automezzo, il valoroso sottufficiale perdeva la giovane vita. Fulgido esempio di incondizionata dedizione al dovere.

PARASCENZO Antonio, carabiniere, il 1° dicembre 1964 in Spondigna di Prato allo Stelvio (Bolzano).

Durante un'esercitazione militare, precipitato in un torrente con un carro armato — a bordo del quale si trovavano anche altri colleghi — pur essendosi già posto in salvo, con generoso altruismo ed elevato senso del dovere si tuffava, per ben due volte, nelle insidiose e gelide acque, per soccorrere e trarre a riva due commilitoni che, poco esperti del nuoto, erano in procinto di annegare.

PIERSANTI Antonio, marinaio, il 6 febbraio 1965 in Marotta di Mondolfo (Pesaro-Urbino).

Con prontezza e decisione, si lanciava coraggiosamente in soccorso di un bambino, che, nell'attraversare i binari in prossimità di un passaggio a livello, stava per essere travolto da un treno in transito; riusciva, con gravissimo rischio personale, a trascinare in salvo il piccolo, pochi istanti prima che passasse il pesante convoglio.

Alla memoria di **TEMPINI Cristoforo,** il 18 febbraio 1965 in Pisogne, frazione Toline (Brescia).

Nel frangente di un vasto e pericoloso incendio boschivo, si prodigava generosamente nella rischiosa opera di arginamento e spegnimento delle fiamme. Raggiunto e circondato dal fuoco, riportava, nonostante il coraggioso intervento del fratello, gravissime ustioni, a causa delle quali, il giorno successivo, decedeva dopo atroci sofferenze. Fulgido esempio di altruismo e di non comune sprezzo del pericolo.

TEMPINI Francesco, il 18 febbraio 1965 in Pisogne, frazione Toline (Brescia).

Nel frangente di un vasto e pericoloso incendio boschivo, si prodigava generosamente nella rischiosa opera di arginamento e spegnimento delle fiamme. Visto il proprio fratello, anche egli accorso, raggiunto e circondato dal fuoco, cercava disperatamente di liberarlo dai vestiti in fiamme; indi, malgrado avesse riportato gravi ustioni alle mani, riusciva a trasportarlo, nell'estremo ma vano tentativo di salvargli la vita, fino al più vicino centro abitato. Mirabile esempio di abnegazione e di non comune sprezzo del pericolo.

Alla memoria della guardia di pubblica sicurezza **REINA Salvatore,** il 4 maggio 1965 in Lentini (Siracusa).

Inviato insieme ad un collega per sedare una lite, veniva mortalmente colpito da uno dei litiganti, ritornato sul luogo armato di fucile, mentre tentava, con la persuasione invece che con la forza, di farlo desistere dai suoi propositi omicidi. Fulgido esempio di incondizionata dedizione al dovere, spinta fino all'estremo sacrificio della vita.

Medaglie di bronzo

SANTACROCE Gianfranco, aviere, il 6 marzo 1963 in Quarto d'Altino, località Forte Grandi (Venezia).

Sprezzante del pericolo, si tuffava, vestito, nelle acque gelide di un fiume, in quel punto particolarmente insidiose per ampi vortici, in soccorso di un bambino. Dopo notevoli ed estenuanti sforzi riusciva, con l'aiuto di altri generosi sopraggiunti a bordo di un'imbarcazione, a trarre a riva il piccolo, che, purtroppo, moriva poco dopo.

COSTA Elia Battista, il 1° febbraio 1964 in Milano.

Accortosi che un bambino — precipitato nelle gelide e profonde acque, contenute in una cava, per la rottura dello strato di ghiaccio che le ricopriva — correva pericolo di annegare, si tuffava, completamente vestito, in suo soccorso, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarlo in salvo.

BELLOPEDE Antonio, il 12 luglio 1964 in Lignano Sabbiadoro (Udine).

Prontamente accorso con un natante in aiuto di tre ragazzi in procinto di annegare, si tuffava nelle acque del mare, in quel punto profonde e vorticose, riuscendo ad afferrare uno dei pericolanti e ad adagiarlo — coadiuvato da un volenteroso — sul fondo dell'imbarcazione. Svolgeva, quindi, a nuoto, intense e faticose ricerche nel tentativo, purtroppo vano, di salvare un altro dei ragazzi scomparso sotto la superficie delle acque, mentre il terzo veniva tratto a riva per lo intervento di due generosi.

MAINARDI Carlo, messo guardia comunale, il 12 luglio 1964 in Casalino, frazione Cameriano (Novara).

Con prontezza e coraggio, si tuffava nelle infide acque di un canale, riuscendo, in successivi interventi, a raggiungere e trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, due persone che, precipitatevi a bordo di un'autovettura, correvano grave rischio di annegare.

Alla memoria di **BESANA Carlo,** il 28 luglio 1964 in Parabiago (Milano).

Prontamente accorso nel generoso, ma vano tentativo di portare aiuto a tre operai, che erano intenti, in uno stabilimento di sua proprietà, allo svuotamento di una vasca di concia, contenente una soluzione di tannino, perdeva nel nobile intervento la vita.

Alla memoria di **GALASSO Cosimo,** il 28 luglio 1964 in Parabiago (Milano).

Addetto allo svuotamento di una vasca di concia, contenente una soluzione di tannino, perdeva la giovane vita, annegando assieme ai compagni di lavoro che, in uno slancio di generoso altruismo ed umana solidarietà, aveva invano tentato di soccorrere.

Alla memoria di **MOLASCHI Giovanni,** il 28 luglio 1964 in Parabiago (Milano).

Addetto allo svuotamento di un vasca di concia, contenente una soluzione di tannino, perdeva la giovane vita, annegando assieme ai compagni di lavoro che, in uno slancio di generoso altruismo ed umana solidarietà, aveva invano tentato di soccorrere.

Alla memoria di **SALONNA Vincenzo,** il 28 luglio 1964 in Parabiago (Milano).

Addetto allo svuotamento di un vasca di concia, contenente una soluzione di tannino, perdeva la giovane vita, annegando assieme ai compagni di lavoro che, in uno slancio di generoso altruismo ed umana solidarietà, aveva invano tentato di soccorrere.

MARASSI Gabriele, vigile urbano, l'11 settembre 1964 in Trieste.

Animato da elevato senso del dovere ed incurante del pericolo, si poneva spontaneamente a disposizione di agenti della forza pubblica per la cattura di un ladro, armato di pistola. Lanciatosi all'inseguimento, veniva poco dopo ferito gravemente all'addome da un proiettile sparato dal malvivente.

RECCE Vincenzo, il 23 settembre 1964 in Calci (Pisa).

Calatosi in un tino di cemento nel generoso tentativo di prestare soccorso a due suoi figli, che — colpiti dalle venefiche esalazioni dell'uva in fermentazione — giacevano, privi di sensi, sul fondo, veniva anch'egli sopraffatto dai gas tossici e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

LAZZARINI Antonio, il 13 ottobre 1964 in Roma.

Nel nobile tentativo di fermare con il proprio corpo la cabina di un ascensore in allestimento, improvvisamente messasi in moto, nel cui interno stava lavorando un congiunto, veniva colpito dai contrappesi, riportando numerose lesioni, a seguito delle quali doveva subire gravi amputazioni. Mirabile esempio di abnegazione e di generoso altruismo in un giovane appena quindicenne.

FERRARI Luana, il 31 gennaio 1965 in Livorno.

Appena dodicenne si tuffava, con pronta e coraggiosa decisione, nelle profonde e fredde acque del porto, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo un bambino che, accidentalmente cadutovi, era in procinto di annegare.

MASCIARELLI Silvio, capostazione principale, il 6 febbraio 1964 in Pescara.

Accortosi che un'anziana persona, nell'attraversare i binari, stava per essere travolta da un convoglio in transito, si lanciava prontamente in suo soccorso, riuscendo, con grave rischio personale, a trarla in salvo.

EMER Fabio, vigile urbano, il 12 aprile 1965 in Merano (Bolzano).

Vista transitare un'autovettura rubata, tentava, con ogni mezzo, di fermarla ed arrestarne il conducente; vi riusciva, infine, benchè ferito, dopo esser balzato, con grave rischio, sul cofano della macchina ed essere stato trascinato per un lungo tratto.

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

LESTINGI Domenico, il 1° febbraio 1964 in Milano.

COPPI Franco, primo coadiutore dei vigili del fuoco, il 31 marzo 1964 in Formigine (Modena).

SOFFIATO Sergio, il 3 luglio 1964 in Venezia.

SERVETTO Carlo, il 19 agosto 1964 in Genova, località Mulini di Crevari.

PENZO Giustino, il 25 agosto 1964 in Venezia.

RAGAZZO Armando, il 25 agosto 1964 in Venezia.

NOSARI Luciano, il 27 agosto 1964 in Modena.

AMBROSETTI Angela, il 27 ottobre 1964 in Rovato (Brescia).

ASARO Santo, il 26 novembre 1964 in Bova Marina (Reggio Calabria).

VACALEBRE Anselmo, il 26 novembre 1964 in Bova Marina (Reggio Calabria).

CECCARELLI Vittorio, vigile urbano scelto, il 3 dicembre 1964 in Roma.

PILONE Antonio, il 26 gennaio 1965 in Ospedaletti (Imperia).

GAGLIANO Placido, brigadiere di pubblica sicurezza, il 2 marzo 1965 in Milano.

CAVALLARO Matteo, guardia di pubblica sicurezza, il 2 marzo 1965 in Milano.

TUSCANO Arcangelo, guardia di pubblica sicurezza, il 2 marzo 1965 in Milano.

PERDICHIZZI Saverio, il 3 aprile 1964 in Palermo.

(8193)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1302.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono soppressi quelli di « Economia montana e forestale » e di « Diritto della navigazione ».

Nello stesso elenco sono aggiunti quelli di « Diritto fallimentare »; « Sociologia generale » e « Tecnologia dei cicli produttivi ».

Art. 19, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Economia e commercio è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Gli esami di Ragioneria generale ed applicata (1ª e 2ª prova), Economia politica (1ª e 2ª prova) Statistica (1ª prova) debbono precedere l'esame di « Tecnica industriale e commerciale ».

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Radiobiologia;

Patologia ostetrica e ginecologica;

Chirurgia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1303**.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1966 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1966 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato in sessantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e Servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1304**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, nel comune di Lettere (Napoli).

N. 1304. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione Orsano del comune di Lettere (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1305**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marcello, nel comune di Camerino (Macerata).

N. 1305. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marcello, in frazione omonima del comune di Camerino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1965.

Nomina del consigliere di Stato prof. dott. Gabriele Pescatore a presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, con la quale è stata prorogata l'attività dell'Ente;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, scaduto dalla carica per concluso periodo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Il prof. dott. Gabriele Pescatore, è nominato per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1969, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — PASTORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 138. — CESSARI

(9545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1965.

Conferma del prof. Bruno Visentini nella carica di vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 5 aprile 1962, con il quale era stato provveduto alla conferma del prof. Bruno Visentini nella carica di vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1962;

Ritenuto che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 21 marzo 1965-20 marzo 1968;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica medesima il prof. Bruno Visentini;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Bruno Visentini è confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale per il triennio decorrente dal 21 marzo 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 215. — VIOLA

(9223)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 1965.

Composizione dell'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia e contingente del personale per il funzionamento dell'ufficio stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 61, 62, 65 e 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale è stato approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, con il quale sono state dettate le norme di attuazione del predetto Statuto, relative al Commissario del Governo nella Regione;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire la composizione dell'ufficio del suindicato Commissario ed il contingente del personale da assegnare al predetto ufficio;

Visti gli articoli 5 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito come segue:

COMMISSARIO DEL GOVERNO

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

UFFICIO DI GABINETTO

Affari politici e riservati - Rapporti con le autorità statali, regionali, provinciali e comunali - Rapporti con le Alte cariche dello Stato - Rapporti con i rappresentanti di Stati esteri ed Organismi internazionali - Rapporti con le autorità religiose - Affari relativi all'attività ed al funzionamento degli organismi regionali - Questioni concernenti le minoranze etniche - Affari del personale e questioni concernenti l'ex personale del G.M.A. - Attività di pubbliche relazioni: servizio stampa e informazioni - Ispezioni ed inchieste amministrative e contabili.

DIVISIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Affari legislativi e del contenzioso - Affari concernenti la riforma dell'Amministrazione - Servizio statistiche, censimento e studi - Attività di organizzazione e metodi - Servizi generali del Commissariato: autocentro, archivi, ufficio corrispondenza, ecc. - Documentazione, indagini e relazioni generali sull'andamento dei servizi amministrativi dello Stato nella Regione - Questioni rientranti nella competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia - Questioni non attribuite alla competenza di altri uffici del Commissariato del Governo.

DIVISIONE AFFARI CIVILI

Questioni amministrative concernenti i rapporti fra Stato e Regione - Coordinamento delle attribuzioni dello Stato nella Regione - Vigilanza sulle attribuzioni statali delegate alla Regione - Questioni concernenti gli altri Enti locali territoriali - Questioni rientranti nella competenza della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

DIVISIONE AFFARI ECONOMICO-SOCIALI

Questioni rientranti nella competenza dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, del turismo e dello spettacolo - Affari assistenziali - Studi, documentazione e programmazione in materia economico-sociale.

DIVISIONE AFFARI FINANZIARI E DEL BILANCIO

Questioni rientranti nella competenza dei Ministeri del bilancio, del tesoro e delle finanze - Servizi finanziari e contabili del Commissariato - Servizi di economato e del consegnatario-cassiere.

Art. 2.

Per il funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo è fissato il seguente contingente massimo di personale statale delle carriere direttiva e di ragioneria:

1. — *Carriera direttiva amministrativa*:

a) Vice prefetti e vice prefetti ispettori o ispettori generali e direttori di divisione o qualifiche equiparate . . . . n. 7

b) Direttori di sezione . . . . » 9

c) Consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . » 6

2. — *Carriera speciale di ragioneria*:

a) Ispettori generali e direttori di ragioneria di 1ª o 2ª classe . . . . n. 3

b) Vice direttori di ragioneria, ragionieri e ragionieri aggiunti . . . . » 10

Totale . . . n. 35

Nella prima fase del funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo, i posti di cui al punto 2, lettera *a*), possono essere ricoperti con personale della carriera amministrativa di qualifica corrispondente.

Per comprovate, particolari ragioni di servizio, può essere assegnato, in luogo di quello, di cui al precedente comma, personale del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Il contingente massimo del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, verrà fissato con successivo provvedimento.

Fino a quando non verrà emanato il predetto provvedimento, l'ufficio del Commissario del Governo si avvale degli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei limiti dei contingenti, di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'esercizio dei particolari poteri di amministrazione attribuiti dall'art. 70 dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il Commissario del Governo può avvalersi, inoltre, del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei limiti dei seguenti contingenti massimi:

Coefficiente	500	n.	9
»	402	»	30
»	325	»	56
»	271	»	57
»	229	»	53
»	202	»	65
»	180	»	7
»	131	»	51
Salariati	—	»	212
	Totale	n.	540

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo sono costituiti i seguenti uffici:

a) *Divisione per le attribuzioni amministrative, relative al territorio di Trieste.*

Gestione finanziaria dei fondi, di cui all'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Segreteria della Commissione consultiva per la gestione dei fondi destinati alle esigenze del Territorio di Trieste - Centro addestramento maestranze - Biblioteca del Popolo.

b) *Divisione lavori, relativi al Territorio di Trieste.*

Sezione lavori aiuto ai disoccupati - Realizzazione opere finanziate con i fondi, ex art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Per la direzione dell'ufficio, di cui alla lettera *b*), si applica il disposto di cui al decreto commissariale 1° settembre 1960, n. 27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1965
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 96

(9266)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo di Avise (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nel la adunanza del 2 luglio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del capoluogo di Avise;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Avise;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il capoluogo di Avise si è sviluppato attorno al castello di Bloney (costruito nell'XI secolo a fianco della Chiesa) ed al castello dei signori di Avise (costruito nel XV secolo) e sorge su un pianoro che termina con un promontorio roccioso che si affaccia a picco sulla Dora Baltea e che in località Cré, ad est del capoluogo, vi è il castello di Cré (costruito nel X secolo) attorno al quale si è sviluppato l'omonima frazione e che l'intero comprensorio si presenta assai suggestivamente a chi transita sulla Strada statale n. 26; rilevato inoltre che detto castello di Bloney è fondato su una formazione naturale tronco-conica sistemata a terrazze coltivate a vigneti attorno ai quali si arrampica l'antica strada e che l'intero complesso costituisce il centro della composizione del quadro naturale;

Considerato che i nuclei compresi nella zona proposta a vincolo hanno un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante, rappresentato da verdi prati, castagni, quercie, corsi d'acqua che scendono rapidamente dagli alti pascoli, ecc.;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Avise ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: con le particelle numeri 501, 500, 507, 502, 510, 521, 737, 589, 541, 531, 552, 567, 572, 443, 795, 386, 419, 418, 417, 416, 438 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 167, 165, 186, 187, 215, 214, 209, 208, 240, 781, 783, 238, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 285, 286, 287, 793, 735 del foglio XXXIII, con la strada vicinale delle Coste, con la strada comunale di Mossy, con il torrente Gabois, con il foglio XXXVI;

est: con le particelle numeri 507, 508, 589, 419, 416 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 167, 165, 240, 781, 783, 238, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 285, 286, 287 del foglio XXXIII, con il foglio XXIX, con la strada vicinale delle Coste, con il torrente Gabois, con la Dora Baltea;

sud: con le particelle nn. 501, 510, 531, 552, 575 del foglio XXXIV, con le particelle nn. 168, 269, 270 del foglio XXXIII, con la strada vicinale delle Coste, con il torrente Gabois, con la Dora Baltea;

ovest: con le particelle numeri 501, 500, 510, 521, 737, 589, 541, 531, 552, 567, 574, 575, 572, 443, 795, 386, 419, 418, 417, 428 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 167, 165, 186, 240, 781, 783, 269, 285, 267, 793, 735 del foglio XXXIII, con il foglio XXIX, con il torrente Gabois, con la Dora Baltea, con il foglio XXXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichistà e belle arti di Aosta curerà che il comune di Avise provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 2 luglio 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI AVISE: Vincolo zona del capoluogo.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona del capoluogo di Avise e dintorni ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località previste dall'art. 1 n. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, costituendo un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Rilevato che il capoluogo di Avise si è sviluppato attorno al castello di Bloney (costruito nell'XI secolo a fianco della Chiesa) ed al castello dei signori di Avise (costruito nel XV secolo) e sorge su un pianoro che termina con un promontorio roccioso che si affaccia a picco sulla Dora Baltea e che in località Cré, ad est del capoluogo, vi è il castello di Cré (costruito nel X secolo) attorno al quale si è sviluppato l'omo-

nima frazione e che l'intero comprensorio si presenta assai suggestivamente a chi transita sulla strada statale n. 26; rilevato inoltre che detto castello di Bloney è fondato su una formazione naturale tronco-conica sistemata a terrazze coltivate a vigneti attorno ai quali si arrampica l'antica strada e che l'intero complesso costituisce il centro della composizione del quadro naturale;

Considerato che i nuclei compresi nella zona proposta a vincolo hanno un caratteristico aspetto per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante, rappresentato da verdi prati, castagni, querce, corsi d'acqua che scendono ripidamente dagli alti pascoli, ecc.;

Rilevata la neessità di tutelare il comprensorio delimitato in planimetria onde evitare che sistemazioni non controllate o costruzioni non regolate rechino un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Considerata la necessità che sulla zona vi sia un efficace controllo da parte della Soprintendenza affinchè questa possa intervenire per richiedere che le ricostruzioni e le nuove costruzioni siano ricoperte con lastre di pietra e che i materiali di rivestimento ed i colori degli intonaci esterni armonizzino con l'ambiente circostante;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo sulla predetta zona;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 n. 3 e 4, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

nord: con le particelle numeri 501, 500, 507, 502, 510, 521, 737, 589, 541, 531, 552, 567, 572, 443, 795, 386, 419, 418, 417, 416, 438 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 167, 165, 186, 187, 215, 214, 209, 208, 240, 781, 783, 238, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 285, 286, 793, 735 del foglio XXXIII, con il foglio XXIX, con la strada vicinale delle Coste, con la strada comunale di Mossy, con il torrente Gabois, con il foglio XXXVI;

est: con le particelle numeri 507, 508, 589, 419, 416 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 167, 165, 240, 781, 783, 238, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 285, 286, 287 del foglio XXXIII, con il foglio XXIX, con la strada vicinale delle Coste, con il torrente Gabois, con la Dora Baltea;

sud: con le particelle numeri 501, 510, 531, 552, 575 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 269, 270 del foglio XXXIII, con la strada vicinale delle Coste, con il torrente Gabois, con la Dora Baltea;

ovest: con le particelle numeri 501, 500, 510, 521, 737, 589, 541, 531, 552, 567, 574, 575, 572, 443, 795, 386, 419, 418, 417, 42[illegible] del foglio XXXIV, con le particelle numeri 168, 167, 165, 186 240, 781, 783, 269, 285, 267, 793, 735 del foglio XXXIII, con il foglio XXIX, con il torrente Gabois, con la Dora Baltea, con il foglio XXXVI.

(9171)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Nullo e via S. Alessandro in Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 febbraio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Nullo e di via S. Alessandro in comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata da pendici verdeggianti che scendono con dolce digradare dall'incantevole località denominata Fortino, raggiungendo la parte pianeggiante della città ed offrendo inoltre l'interessante susseguenza di case di origine medioevale, le quali compongono con l'ambiente naturale, dominato da città Alta, un aspetto avente singolare valore estetico tradizionale e rilevato che da vari punti della zona, accessibili al pubblico, si gode il magnifico spettacolo di quelle bellezze nonchè di città Bassa, con giardini, antiche case e grandi distese verdi;

Decreta:

La zona delle vie Nullo e S. Alessandro sita nel territorio del comune di Bergamo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

parte di largo Adua, parte di via Albricci, parte di via Rismondo, parte di via F. Nullo, parte di via Statuto, parte di via Garibaldi, la Rotonda dei Mille, via Cucchi, parte di S. Benedetto, parte di via Botta, parte di via S. Alessandro, la protezione della galleria detta Conca d'Oro, che si ricongiunge a largo Adua.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
MICARA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Adunanza del 7 febbraio 1964

Verbale n. 1

BERGAMO: Tutela di via Nullo e di via Sant'Alessandro.

(*Omissis*).

La Commissione

Considerato che la zona a valle della porzione alta di via S. Alessandro è caratterizzata da pendici verdeggianti che scendono con dolce degradare dall'incantevole località denominata Fortino, raggiungendo la parte pianeggiante della città, e anche notevole per l'interessante susseguenza di case di origine medioevale, le quali compongono con l'ambiente naturale, dominato da città Alta, un'aspetto avente singolare valore estetico e tradizionale;

Rilevato che da vari punti della zona, accessibili al pubblico, si gode il magnifico spettacolo di città Bassa, con giardini, antiche case, grandi distese verdi in quadri panoramici di grande bellezza;

Ravvisata pertanto l'opportunità di far luogo alla sottoposizione a vincolo per il suo manifesto interesse pubblico, la zona sopra citata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

All'unanimità di voti espressi nei modi di legge;

Delibera

di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 numeri 3 e 4, la zona limitandola come segue:

parte di largo Adua, parte di via Albricci, parte di via Rismondo, parte di via F. Nullo, parte di via Statuto, parte di via Garibaldi, la Rotonda dei Mille, via Cucchi, parte di via S. Benedetto, parte di via Botta, parte di via S. Alessandro, la proiezione della galleria detta della Conca d'Oro, che si ricongiunge a Largo Adua ».

(*Omissis*).

(9294)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Castiglion Fiorentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Castiglion Fiorentino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Castiglion Fiorentino;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua rocca, i resti delle antiche mura, le caratteristiche case rappresentanti tipici esempi di architettura del contado paesano, la campagna circostante, in cui gli olivi e le culture cingono e inquadrano l'antico borgo, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Statale Umbro-Casentinese dal bivio con la strada comunale di Cozzano al punto ove sorpassa il torrente Cilone, poi questo fino ad incontrare la strada comunale della Pieve di Chio, poi questa fino alla strada vicinale degli Olmi, poi questo fino al bivio con la strada provinciale per Santa Cristina indi la strada vicinale di Senaia fino all'innesto della strada comunale di Crocina si percorre questa e poi la strada vicinale di Mammi fino al suo innesto con la strada provinciale per Palazzo del Pero e si percorre quest'ultimo fino ad incontrare la mulattiera per Mammi e poi la vicinale del medesimo nome fino alla località Appareta e di qui si percorre la strada comunale di Cozzano fino ad incontrare la linea parallela alla Strada statale 71 da questa distante 200 mt.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Castiglion Fiorentino provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 17 luglio 1963 nei locali della casa Vasari di Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere del seguente

Ordine del giorno:

4. Proposta di tutela di CASTIGLION FIORENTINO.

(*Omissis*).

Per Castiglion Fiorentino all'inizio della discussione il sindaco sig. Cateni dichiara di non poter esprimere alcun voto in merito agli argomenti riguardanti il suo Comune perchè egli sente il dovere di essere suffragato dal parere della Giunta comunale in merito ai provvedimenti di tutela posti all'ordine del giorno. Quindi egli dichiara che si asterrà dal voto.

Su le proposte di vincolo del castello Montecchio e Castiglion Fiorentino parla il dott. Procacci che ne illustra i moventi.

I commissari sono consenzienti nei riguardi della necessità di un provvedimento di tutela a norma di legge dei due territori ma discutono a lungo su l'estensione dell'area da vincolare. Infine viene trovato un accordo, specie per merito del rappresentante dell'Ente provinciale turismo e il vincolo si concreta nei limiti segnati su le planimetrie allegate al presente verbale.

Esso è così motivato:

(*Omissis*).

Per Castiglion Fiorentino: la cittadina di Castiglion Fiorentino, con la sua rocca, i resti delle antiche mura, le antiche case rappresentanti cospicui esempi di architettura del contado toscano, e la campagna circostante in cui gli olivi e le culture cingono e inquadrano l'antico borgo meritano di essere tutelati ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 1947 in quanto si possono considerare un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale.

Questi due vincoli sono stati approvati all'unanimità con l'astensione del sindaco interessato.

La riunione termina alle ore 13,30.

Il Presidente

(9170)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 26 ottobre 1965;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, concorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(9551)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta: « Istituto chemioterapico Bruzzesi », S.p.A., con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 luglio 1954 e 8 marzo 1956, n. 485 e 12 agosto 1958, n. 2348, con i quali la ditta « Istituto chemioterapico Bruzzesi » S.p.A., fu autorizzata ad attivare in Firenze, via Bolognese n. 62, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche e di preparati ga-

lenici nelle seguenti forme farmaceutiche: fiale, compresse, sciroppi, soluzioni in genere, polveri, pomate e supposte;

Vista la comunicazione in data 20 ottobre 1964, con la quale il dott. A. Campana titolare della Ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti commissariali sopracitati, avendo cessato ogni attività produttiva nella officina farmaceutica di che trattasi;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Istituto chemioterapico Bruzzesi » S. p. A., le autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica sita in Firenze, via Bolognese n. 62, con i decreti commissariali in data 29 luglio 1954, 8 marzo 1956, n. 485 e 12 agosto 1958, n. 2348.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9414)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta: « Istituto di microbiologia prof. dott. Nello Mori », con sede in Bellavista-Portici (Napoli).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2214 in data 7 giugno 1958, con il quale la ditta « Istituto di microbiologia prof. dottor Nello Mori » fu autorizzata ad attivare in Portici-Bellavista (Napoli), via Gravina n. 1, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti biologici, purchè registrati;

Vista la lettera in data 7 ottobre 1965, con la quale il direttore della Ditta sopracitata ha dichiarato che nell'officina farmaceutica è cessata ogni attività produttiva fin dal 1° marzo 1965;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, costituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di prodotti biologici, concessa alla ditta « Istituto di microbiologia prof. dott. Nello Mori », con sede in Bellavista-Portici (Napoli), via Gravina n. 1, con il decreto commissariale n. 2214 in data 7 giugno 1958.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9412)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1965, riguardante la nomina del Consiglio generale, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1965;

Vista la lettera AG.3.0.1/33331 in data 3 settembre 1965, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. Giuseppe Gallo, in sostituzione del dott. Ennio Dal Maschio, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gallo è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania » con sede in Catania, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. Ennio Dal Maschio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(9392)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1963, concernente la composizione del Collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1963-1° novembre 1965;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1965-1° novembre 1967;

Decreta:

Il Collegio dei revisori di cui alle premesse, per il biennio 2 novembre 1965-1° novembre 1967, è costituito come segue:

1) Sciacca dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti, presidente, ed, in sua vece, Costa Albesi dottor Renato, primo referendario della Corte dei conti, supplente;

2) Mantengoli dott. Giovanni Battista, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo, ed, in sua vece, Borgani dott. Augusto, ragioniere principale del Ministero dell'industria e commercio, membro supplente;

3) Turrio Baldassarri dott. Carlo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso il Gabinetto del Ministro per il tesoro, membro effettivo, ed, in sua vece, Tomassetti dott.ssa Carla, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(9298)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 novembre 1965.

Proroga fino al 31 dicembre 1965 del termine previsto dalla ordinanza ministeriale 21 luglio 1965 per il completamento della vaccinazione obbligatoria contro l'afta epizootica in alcune Provincie dell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 1965, concernente la vaccinazione obbligatoria contro l'afta epizootica in alcune Provincie dell'Italia settentrionale;

Considerato che particolari situazioni ambientali hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, la provincia di Ascoli Piceno, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare, la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9448)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Torralba (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9451)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9452)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Luogosanto (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9453)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Sennariolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9454)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Nughedu S. Vittoria (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9457)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Esporlatu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.083.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9455)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Gergei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.783.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9456)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Goni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.782.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9458)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Grottaglie (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9449)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9450)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Pontinia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9459)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Villa Basilica (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9460)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Norma (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9461)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9462)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Borbona (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9463)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Cantalice (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9464)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Arrone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.412.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9465)

Autorizzazione al comune di Castelviscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castelviscardo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.471.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9466)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Ferentillo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9467)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.095.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9373)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.221.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9374)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9375)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9376)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.521.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9377)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Frosinone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1965, la Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Frosinone, costituita per rogito Chiappini in data 16 marzo 1959, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(9177)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Padana », con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1965, la Società cooperativa « Padana », con sede in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 9 aprile 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Modonesi Arnaldo.

(9178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Controlli automatici » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di « Controlli automatici » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9684)

Vacanza della seconda cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di « Anatomia umana normale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9685)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Emilia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, n. 246, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Emilia colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Correggio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9566)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Genova colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, n. 245, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Genova colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Moneglia e Serra Riccò.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9568)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Rovigo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1964, n. 248, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Rovigo colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Gaiba, Occhiobello, Polesella e Stienta.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9569)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pavia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pavia colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecina, Codevilla, Corvino S. Quirico (Sezione di Oliva Gessi), Montebello, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza (frazioni di Pizzicone e S. Ponzo Semola), San Damiano al Colle, Trebbiano Nizza, Torricella Verzate e Voghera.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9561)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, n. 247, integrativo del decreto interministeriale emanato in data 12 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cuneo colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castellinaldo e Priocca.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9562)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Botrugno, Campi Salentina, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Lecce, Leverano, Matino, Melendugno, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Palmariggi, Parabita, Racale, Ruffano, Salice Salentino, S. Cesario di Lecce, Sannicola, Seclì, Sogliano Cavour, Squinzano, Supersano, Surbo, Taviano, Tricase, Tuglie, Ugento e Veglie.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9567)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1964, n. 253, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Messina colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Basicò, Capizzi, Castel di Lucio, Castelmola, Condrò, Floresta, Francavilla di Sicilia, Galati Mamertino, Gallodoro, Graniti, Gaggi, Lipari (Sez. di Lipari - Filicudi - Panarea - Stromboli-Vulcano), Longi, Malfa, Malvagna (Sez. Cuba), Milazzo, Mistretta, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccavaldina (Sez. Roccavaldina e Valdina), Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, S. Teodoro, Santa Marina Salina, Torregrotta, Tortorici, Venetico, Tusa e Ucria.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9577)

Delimitazione di zone agrarie della provincia de L'Aquila colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1964, n. 249, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia de L'Aquila colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castel del Monte e Pescocostanzo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(9570)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Benevento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1964, n. 250, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Benevento colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Casalduni, Castelvenere, Reino, Pesco Sannita, S. Lupo, Solopaca e Telese.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9571)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ferrara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, n. 242, integrativo del decreto interministeriale in data 3 novembre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ferrara colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Berra, Codigoro, Formignana, Jolanda di Savoia e Mesola.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(9572)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Rovigo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1964, n. 243, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Rovigo, colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Adria (censuarie di Bellombra e Bottrighe), Ariano Polesine (censuaria di Corino V.), Ceregnano (censuaria di Lama Pezzoli), Corbola, Gavello, Papozze (censuaria di Panarello), Rovigo (censuaria di Boara Polesine) e S. Martino di Venezze.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(9573)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Agrigento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1964, n. 240, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Agrigento colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Aragona, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Lampedusa Linosa, Lucca Sicula, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Santa Elisabetta e Santa Margherita Belice.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9574)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale del 4 agosto 1964, n. 252, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agosta, Castelgandolfo, Filacciano, Marano Equo, Ponzano Romano, Velletri e Zagarolo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9576)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Teramo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1964, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Teramo colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Basciano, Bisenti, Castiglione Messer Marino, Cermignano e Penna S. Andrea.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9559)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Avellino colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1964, n. 254, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Avellino colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bisaccia, Lacedonia, Monteverde, Rocca Sanfelice e Vallata.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9565)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Udine colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1964, n. 236, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Udine colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Aiello, Crauglio, Joannis, Ruda, Strassoldo e Tapogliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(9560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° agosto 1965 al 31 agosto 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per chilogrammo, validi dal 1° agosto 1965 al 31 agosto 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (*a*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (*b*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (*c*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (*d*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(7706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 3 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,77	624,76	624,76	624,75	624,78	624,765	624,77	624,78	624,77
$ Can.	580,92	580,70	580,90	580,90	580 —	580,90	580,90	580,90	580,80	580,90
Fr. Sv.	144,71	144,69	144,70	144,70	144,70	144,70	144,695	144,70	144,70	144,70
Kr. D.	90,70	90,70	90,69	90,685	90,70	90,70	90,68	90,70	90,69	90,70
Kr. N.	87,47	87,47	87,48	87,49	87,53	87,48	87,49	87,47	87,47	87,48
Kr. Sv.	120,82	120,79	120,78	120,78	120,80	120,80	120,785	120,80	120,80	120,80
Fol.	173,38	173,35	173,35	173,335	173,35	173,38	173,34	173,38	173,37	173,37
Fr. B.	12,58	12,589	12,5880	12,5870	12,585	12,58	12,588	12,58	12,59	12,585
Franco francese	127,51	127,50	127,51	127,495	127,45	127,50	127,50	127,51	127,50	127,50
Lst.	1751,03	1750,50	1750,40	1750,525	1750,50	1750,75	1750,50	1750,75	1750,75	1750,60
Dm. occ.	156,22	156,20	156,21	156,185	156,18	156,22	156,185	156,23	156,21	156,21
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,175	24,1790	24,15	24,18	24,177	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,85	21,85	21,85	21,865	21,75	21,86	21,838	21,86	21,85	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,431	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 3 dicembre 1965

Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1965

1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,697
1 Corona danese	90,682
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,782
1 Fiorino olandese	173,337
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,497
1 Lira sterlina	1750,512
1 Marco germanico	156,185
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,851
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Cremona

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1965, registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 315, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cremona.

Gli atti del piano saranno depositati, a libera visione del pubblico, presso gli uffici comunali, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9292)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 19 novembre 1965, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Alessandro Bianchi è nominato commissario straordinario ed i signori Achille Barbarisi, rag. Ottorino Carollo e dott. rag. Giovan Battista Geneletti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1965

Il Governatore: CARLI

(9552)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena), di 2ª categoria, con sede nell'omonimo Comune, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 novembre 1965 tenutasi dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena), di 2ª categoria, con sede nell'omonimo Comune, in liquidazione coatta, il rag. Alfredo Parbuono è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9553)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Governatore: CARLI

(9549)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castelgrande, Roccanova e Vaglio di Basilicata (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castelgrande, Roccanova e Vaglio di Basilicata (Potenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castelgrande, Roccanova e Vaglio di Basilicata (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Governatore: CARLI

(9550)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Amministrazione militare marittima.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale dei periti tecnici industriali in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di perito chimico conferito da Istituti industriali, oppure diploma di perito industriale con indirizzo particolare in chimica conciaria, chimica industriale o chimica nucleare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 5;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio;
e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari,

q) la lingua estera sulla quale intende sostenere la prova obbligatoria scritta e la prova orale;

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Direzione personali civili, Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 14.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire la tessera ferroviaria personale.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Per ogni prova scritta, per la prova pratica e per quella orale la Commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 12.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse ed almeno la votazione di 6/10 nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova pratica e il voto ottenuto agli orali.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 400;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia autentica o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio;

3) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

4) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 17.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con le seguenti competenze annue lorde;

L. 842.600 per stipendio, L. 153.600 per indennità integrativa speciale L. 169.680 per assegno di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 18.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo delle competenze di cui al precedente articolo oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1965
Registro n. 55 *Difesa-Marina, foglio n.* 281

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. — Svolgimento di un tema su uno o parte dei seguenti argomenti:

Costituzione della materia.

Leggi fondamentali della chimica.

Idrogeno, azoto, ossigeno con particolare riguardo alla fabbricazione dell'acido nitrico e dell'ammoniaca.

Alogeni e loro principali derivati.

Zolfo e acido solforico con particolare riguardo alla fabbricazione dell'acido solforico.

Sodio e potassio con particolare riguardo alla fabbricazione degli idrossidi e dei carbonati.

Metallurgia dello zinco, rame, cadmio, piombo, antimonio, argento, mercurio. Loro leghe principali.

Siderurgia. Ghisa. Acciai. Acciai speciali.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Olii, grassi e derivati.

2. — Versione in italiano, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di chimica.

Prove pratiche:

Analisi quantitativa di un miscuglio a due componenti da determinare uno per via volumetrica ed uno per via ponderale, con relazione scritta sui risultati ottenuti.

Prova orale:

1. — Discussione sulle prove scritte e pratica.

2. — Colloquio su argomenti facenti parte del programma delle prove scritte e pratiche.

3. — Acqua, con particolare riguardo al suo impiego industriale ed alla sua depurazione.

4. — Fabbricazione industriale dell'acido solforico.

5. — Metallurgia dell'alluminio, leghe leggere.

6. — Olii grassi e vegetali ed animali, saponi.

7. — Resine sintetiche - tipi - fabbricazione, impieghi.

8. — Industrie di sintesi, metanolo formaldeide, intermedi per coloranti.

9. — Sostanze esplosive con particolare riguardo alla nitrocellulosa, nitroglicerina, tritolo, T4, pentrite.

10. — Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati statali

Roma, addì 8 settembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a

quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova, nella carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Amministrazione militare marittima.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma . . . . . conseguito presso in data . . ,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

9) intende sostenere la prova di lingua .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . .

Data

Firma (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a quattro posti vice perito tecnico industriale in prova ».

(8944)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario dell'esperimento pratico del pubblico concorso a quattro posti di operaio di 2ª categoria (qualificato) in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità.

L'esperimento pratico del pubblico concorso a quattro posti di operaio di 2ª categoria in prova (ex coefficiente 157) con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori a 150 HP nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 7 aprile 1965, avrà luogo presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, Roma, il 3 gennaio 1966, alle ore 9,30.

(9305)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza, concorso bandito con decreto n. 172/C.4 del 10 marzo 1965;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso indicato in premessa:

	Candidato	Punti
1.	Pigato Ettore	punti 80,817
2.	Cazzola Mario	» 74,352
3.	Mari Luciano	» 72,960
4.	Tria Giuseppe	» 71,879
5.	Rasori Livio	» 67,401
6.	Salterini Mario	» 66,006
7.	Rossini Carlo	» 64,280
8.	Zanetello Gio Battista	» 62,630
9.	Zattarin Antonio	» 55,800
10.	Tognato Giorgio	» 53,500
11.	Ruffin Renzo	» 53,480
12.	Testori Leopoldo	» 53,000
13.	Rosin Attilio	» 52,500
14.	Sonda Giovanni	» 52,000
15.	Manfredini Pier Giorgio	» 51,500
16.	Burlini Luigi	» 51,000
17.	Galuppo Bruno	» 50,000
18.	Ragni Luigi	» 49,000
19.	Peruzzi Luigi	» 48,500
20.	Ciresola Cornelio	» 48,000
21.	Berto Corrado	» 47,999
22.	Magni Vittorio	» 47,000
23.	Castagna Luigi	» 46,500
24.	Rizzi Ugo	» 44,705
25.	Baldi Guido	» 43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza e all'albo dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 23 novembre 1965

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le domande dei concorrenti;

Decreta:

Il dott. Pigato Ettore e il dott. Cazzola Mario, classificati rispettivamente 1° e 2° nella graduatoria degli idonei, sono dichiarati vincitori delle condotte consorziali a fianco di ciascuno segnate:

1) Pigato Ettore: Schio, Valli del Pasubio, Tretto, Santorso, Torrebelvicino;

2) Cazzola Mario: Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Carrè, Caltrano, Chiuppano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Vicenza, addì 23 novembre 1965

Il veterinario provinciale: SAINI

(9306)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 120 in data 1° febbraio 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Sant'Elpidio a Mare;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine del punteggio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Taccari Giuseppe	punti	74,240	su 120
2. Pierpaoli Vincenzo	»	71,978	»
3. Giorgi Lorenzo	»	70,172	»
4. Galosi Ernesto	»	69,852	»
5. Capocasa Ottavio	»	69,814	»
6. Marzialli Vincenzo	»	69,226	»
7. Tambella Gildo	»	66,102	»
8. Sgariglia Giampiero	»	63,370	»
9. Colonnella Francesco	»	59,912	»
10. Filippini Luigi	»	59,160	»
11. Morresi Ennio	»	57,758	»
12. Filippini Ivo	»	56,198	»
13. Brizioli Gianmario	»	55,000	»
14. Gattari Corrado	»	55,000	»
15. Bertuzzi Davide	»	54,860	»
16. Acciarri Costantino	»	53,198	»
17. Cupelli Silvano	»	53,000	»
18. Scarpetta Dario	»	52,360	»
19. Iannetti Renato	punti	51,198	su 120
20. Dellassanta Evasio	»	50,000	»
21. Bianchi Serafino	»	49,720	»
22. Del Francia Franco	»	47,000	»
23. Buono Ferruccio	»	42,000	»
24. Volpe Benvenuto	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Ascoli Piceno e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 19 novembre 1965

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 120 in data 19 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del comune di Sant'Elpidio a Mare;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Taccari Giuseppe, nato a Loro Piceno il 17 luglio 1924, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Sant'Elpidio a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Ascoli Piceno e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 19 novembre 1965

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(9201)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.